

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 19 MARZO 2015
193^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(810) LUMIA ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

(846) AIROLA ed altri. - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul subemendamento 7.0.20000/20, che è stato presentato nella giornata odierna e che viene pubblicato in allegato.

Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S), sull'ordine dei lavori, chiedendo formalmente - anche al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni volte a mettere in discussione la validità del provvedimento in itinere - che il rappresentante del Governo valuti di modificare l'emendamento 7.0.20000 sopprimendo la parte in cui contiene il riferimento all'articolo 131-*bis* del codice penale, al fine di poterlo riproporre successivamente nel corso dell'esame dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015 in materia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa chiede alla Presidenza di dichiarare l'inammissibilità in parte *qua* dell'emendamento medesimo.

Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osservando che il ragionamento testé svolto dal senatore Buccarella trova un ostacolo insuperabile nei rilievi contenutistici di incostituzionalità sui quali egli ha richiamato l'attenzione nel corso della seduta di ieri, in quanto il rinvio al citato articolo 131-*bis*, almeno in parte, limita gli effetti dei predetti profili di incostituzionalità.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), apprezzando l'intervento del senatore Buccarella, sottolinea che salvo diversa disposizione espressa - che non è stata inserita nel decreto legislativo n. 28 del 2015 - l'entrata in vigore di un provvedimento avviene dopo il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni. Rammenta che, in una precedente circostanza, una disposizione normativa - l'articolo 1,

comma 1343, della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 - è stata abrogata con decreto-legge prima della sua entrata in vigore. Pertanto, poiché anche l'articolo 131-*bis* del codice penale potrebbe in astratto essere abrogato nel periodo di *vacatio legis*, chiede al Presidente di sospendere l'esame dei disegni di legge fino a quando non sia entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 2015, dando così un segnale di effettiva imparzialità nella conduzione dei lavori, sia pur nella direzione opposta rispetto alle critiche formulate dal senatore Tonini nei giorni scorsi, in quanto è sua opinione che l'atteggiamento della Presidenza sia stato troppo appiattito sulle posizioni di maggioranza anziché - come fatto rilevare dal senatore Tonini - su quelle di opposizione. Preannuncia un suo intervento sugli organi di informazione qualora il Presidente non dovesse addivenire alla richiesta da lui formulata.

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) dichiara che l'entrata in vigore dell'articolo 131-*bis* del codice penale non è questione rilevante in questa sede. Invita pertanto il Presidente a respingere la richiesta del senatore Falanga.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo la propria contrarietà alla richiesta del senatore Buccarella di dichiarare inammissibile - nella parte in cui tale emendamento richiama il nuovo articolo 131-*bis* del codice penale - l'emendamento 7.0.20000 del Governo, non può peraltro sottacere il proprio disagio personale per l'accelerazione che si vuole imprimere in questi giorni all'esame dei disegni di legge in materia di anticorruzione, accelerazione che ritiene sia attribuibile esclusivamente alla massiccia offensiva mediatica in *subiecta materia*.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*), in dissenso dalle osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, ritiene opportuno procedere ad una approvazione rapida dei disegni di legge, in considerazione dell'estremo rilievo del tema trattato.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta un personale imbarazzo per gli elementi di criticità presenti nelle proposte presentate dal Governo al testo in esame, soprattutto in considerazione dell'asserita elevata competenza dei tecnici del Ministero della giustizia che hanno materialmente redatto le medesime.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) ribadisce le proprie perplessità sul contenuto dell'emendamento governativo 7.0.20000, alla luce dei profili problematici connessi con il rinvio alla disposizione di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Il presidente **PALMA**, replicando alle questioni poste dai senatori Buccarella e Falanga, fa presente che i lavori della Commissione si stanno svolgendo in sede referente e non deliberante. Essendo tale sede strumentale alla successiva approvazione del testo da parte dell'Assemblea, ritiene comunque non applicabile in questa fase dei lavori l'articolo 100, comma 8, del Regolamento, che consente al Presidente di stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni portata modificativa.

Alla luce delle considerazioni appena esposte dal Presidente medesimo, il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler rivedere il proprio precedente intendimento di pubblicizzare l'atteggiamento del Presidente medesimo, invitando peraltro il senatore Tonini a fare altrettanto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che il relatore e il Rappresentante del Governo hanno già espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.0.20000 e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti e che il parere è contrario anche sul subemendamento 7.0.20000/20, si passa alla votazione delle proposte emendative ancora da votare, ad iniziare dai subemendamenti accantonati nella seduta di ieri.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/11 - fatto proprio dai senatori **BUCCARELLA** (*M5S*), **GIARRUSSO** (*M5S*) e **CAPPELLETTI** (*M5S*) - e 7.0.20000/12, mentre i subemendamenti 7.0.20000/13 e 7.0.20000/14 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento a propria firma 7.0.20000/15 annunciando il voto favorevole sullo stesso, in quanto modificativo delle previsioni contenute nell'articolo 2621-*ter* del codice civile - che si intende introdurre con l'emendamento 7.20000 - al fine di superare i profili di incostituzionalità evidenziati nella seduta di ieri con riferimento agli emendamenti del Governo.

A tale riguardo invita il rappresentante del Governo a presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2621-*ter* che tenga in considerazione delle oscillazioni inevitabili delle valutazioni di stima peritale, al fine di conformarsi al principio di determinatezza delle fattispecie penali di cui all'articolo 25 della Costituzione. Estende tali considerazioni anche ai successivi subemendamenti da lui presentati 7.0.20000/16 e 7.0.20000/17.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/15, 7.0.20000/16, 7.0.20000/17, 7.0.20000/18, 7.0.20000/20 e 7.0.20000/19.

L'emendamento del Governo 7.0.20000 è invece approvato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 13,55.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN.

N. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868

Art. 7

7.0.20000/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, EVA LONGO

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

"In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al dieci per cento da quella corretta".